

**REGOLAMENTO DELLA COLLANA DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
(Consiglio di Dipartimento, 19 aprile 2017)**

Art. 1

Organizzazione della Collana

1. La Collana del Dipartimento di Giurisprudenza è gestita dal Direttore e dal Comitato editoriale.
2. Il Comitato editoriale è composto da un referente (con eccezione dell'area che esprime il Direttore) per ciascuno dei seguenti settori scientifico-disciplinari ed è nominato dal Consiglio di Dipartimento:
 1. Diritto privato
 2. Diritto commerciale e della navigazione
 3. Diritto del lavoro
 4. Diritto costituzionale italiano e comparato
 5. Diritto ecclesiastico e canonico
 6. Diritto amministrativo
 7. Diritto tributario
 8. Diritto internazionale
 9. Diritto dell'Unione europea
 10. Diritto privato comparato
 11. Diritto processuale civile
 12. Diritto penale
 13. Diritto processuale penale
 14. Diritto romano e diritti dell'antichità
 15. Storia del diritto medievale e moderno
 16. Filosofia e sociologia del diritto
 17. Criminologia e medicina legale

Il referente è un professore ordinario. Nel caso in cui nel settore scientifico disciplinare vi siano più professori ordinari, il referente è il professore ordinario più anziano in ruolo, salva una diversa indicazione proveniente dagli ordinari del settore stesso. In mancanza di professori ordinari, è componente del comitato editoriale il professore associato più anziano in ruolo.

3. Il Direttore della Collana è il Direttore del Dipartimento.

Art. 2

Proposta di pubblicazione

1. La pubblicazione, in formato elettronico, è presentata al Direttore della Collana, che la sottopone al Comitato editoriale, previa valutazione positiva del referente del competente settore scientifico-disciplinare.

Art. 3

Referaggio

1. Il Comitato editoriale, su proposta del referente del settore scientifico-disciplinare attinente alla pubblicazione individua i nominativi di almeno cinque revisori.
2. Il contributo, in formato pdf, e la relativa scheda di valutazione sono trasmessi a due revisori scelti dal Direttore della Collana tra i nominativi individuati dal Comitato editoriale.
3. Il Direttore e i componenti del Comitato editoriale garantiscono l'anonimato sia all'Autore sia ai revisori.

4. Il revisore che ha accettato l'incarico dovrà esprimere un giudizio sopra ciascuno dei seguenti quesiti:

1. originalità del contributo
2. rigore scientifico del metodo
3. aggiornamento bibliografico
4. chiarezza e proprietà di forma

Il giudizio è articolato nei seguenti quattro livelli: insufficiente, sufficiente, buono, ottimo.

4. Il revisore dovrà quindi redigere un giudizio complessivo motivato in relazione alla pubblicabilità o non pubblicabilità del contributo, e potrà formulare suggerimenti all'autore.

5. Nel caso in cui uno dei revisori giudichi non pubblicabile il lavoro, il Direttore della Collana provvederà a inviare il contributo a un terzo revisore, scelto tra quelli indicati dal Comitato editoriale.

6. Il Direttore comunica i giudizi dei revisori all'Autore e al Comitato editoriale. La decisione finale sulla pubblicazione spetta al Comitato, a maggioranza degli aventi diritto, e viene verbalizzata nel Consiglio di Dipartimento che ne prende atto.

Art. 4 *Eccezioni*

1. Non sono sottoposti a referaggio gli atti di convegni e le raccolte di scritti già pubblicati in altra sede.
2. L'iniziativa di raccolte di scritti di in onore e in ricordo è promossa esclusivamente dal Comitato editoriale, che assume la decisione all'unanimità dei presenti, in ragione dell'elevato profilo scientifico e accademico dello studioso
3. La decisione sul referaggio delle raccolte di scritti in onore e in ricordo spetta al Comitato editoriale.